



Tribunale di Perugia
Terza Sezione Civile
- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Rana -Presidente

dott.ssa Arianna De Martino - Giudice rel.

dott.ssa Giulia Maria Lignani -Giudice

Vista la domanda di concordato preventivo presentata in data 21/12/2018 (a seguito di domanda "in bianco" del 31/8/2018) da CENTRO IL GRANAIO S.R.L. (C.P. n. 19/2018 cod. fisc. 03046810549 , con sede in Gualdo Tadino, Via Flaminia km 186;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Letto il motivato parere favorevole depositato il 4/12/2019 dai Commissari Giudiziali i quali esprimono parere favorevole all'omologa rappresentando che con l'attivo di euro 3.120.054,38 sarà possibile soddisfare integralmente le spese di procedura , i prededucibili , i privilegiati; i chirografari in percentuale pari al 62,39 circa;

dato atto che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al P.M. , che non vi erano creditori dissenzienti;

ritenuto che la procedura si è svolta regolarmente;

preso atto della mancanza di opposizioni;

dato atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza del valore complessivo dei crediti ammessi al voto, riportandosi i dati espressi nel parere motivato ex art. 180 L.F.;

rilevato in particolare, come indicato a pagina 8, pare irrilevante la questione del voto espresso dall'Impresa Edile Pallucca snc di cui è legale rapp.te il sig. Saverio Pallucca che risulta anche amministratore della ricorrente; ad una prova di resistenza infatti, espunto tale voto, la maggioranza è comunque raggiunta;

ritenuta dunque approvata la proposta di concordato preventivo;





rilevato che il debitore ha indicato ai creditori un Liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.

P.Q.M.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da CENTRO IL GRANAIO S.R.L.

vista la indicazione contenuta nella domanda di concordato approvata dai creditori

NOMINA

Liquidatore il dott. Franco Giacometti ;

RISERVA

al GD la nomina del Comitato creditori, previa proposta del Liquidatore;

DISPONE

- Provveda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla predisposizione di un piano delle attività di liquidazione, con indicazione delle relative modalità, forme e tempi, da trasmettersi ai CC.GG. ed al comitato dei creditori e da depositarsi in Cancelleria;
- modalità, tempi e forme della liquidazione dovranno essere conformi a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e nel piano; in ogni caso troveranno applicazione gli artt. da 105 a 108 l.f. in quanto compatibili;
- proceda all'incameramento dei canoni d'affitto ed al recupero dei crediti, eventualmente anche mediante apposite iniziative giudiziarie concordate con la ricorrente con i CC.GG. e previo parere favorevole del C. dei C.;
- proceda all'accreditamento di tutte le somme riscosse su un conto corrente bancario intestato alla Procedura; i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore previa comunicazione ai CC.GG. ed una copia dell'estratto bancario sarà rimessa ogni tre mesi al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori e al giudice delegato;
- per le vendite, le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione il Liquidatore dovrà acquisire il consenso della ricorrente nonché munirsi del parere favorevole del comitato dei creditori e dei CC.GG. notiziandone il G.D.;





- provveda alla predisposizione – sentiti i C.G. ed il ricorrente- di un elenco dei creditori ammessi al riparto con indicazione dell'ammontare del credito e delle cause di prelazione; detto elenco dovrà essere comunicato a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito nel termine di giorni 30 dalla comunicazione e con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati ma verranno depositati in Cancelleria Fallimentare;
- prima di agire o a resistere in giudizio acquisisca il parere dei C.G. e del comitato dei creditori;
- proceda al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti (anche parziali nel quale caso il riparto finale dovrà avvenire dopo l'approvazione del rendiconto) depositati presso la Cancelleria Fallimentare;
- proceda alla scadenza di ciascun semestre a redigere un rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ex art. 33 co. 5° l.f. che comunicherà a mezzo pec al C.G. che, a sua volta, lo comunicherà a mezzo pec a tutti i creditori;
- proceda al rendiconto ex art. 116 l.f.;

I Commissari Giudiziali informeranno i creditori su eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio alle loro ragioni, nonché su ingiustificati ritardi e/o rilevanti inadempimenti al fine di sollecitare le iniziative ex art. 186 l.f.; riferiranno al G.D. sull'andamento e adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione al ricorrente e ai commissari giudiziali, i quali ultimi provvederanno alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia, il 17/12/2019

Il Giudice est.

Il Presidente



